

COMUNE DI CECIMA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SOCIALE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 24 NOVEMBRE 2011)

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune di CECIMA, come previsto ai sensi del vigente Statuto, promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e di prestazioni, a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente.
2. Il servizio di 'Trasporto Sociale' rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale predisposti dal Comune al fine di consentire a persone non in grado di spostarsi autonomamente di accedere alle strutture ed ai servizi essenziali di cui necessitano.

ART.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione ed i criteri di accesso al servizio di trasporto sociale organizzato dal Comune.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. Il Trasporto Sociale è un servizio atto a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici pubblici ed alle sedi di pubblici servizi.
2. Il servizio di Trasporto Sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il Trasporto Sociale è un servizio che si rivolge a tutti i cittadini e agli stranieri residenti all'interno del Comune che non siano in grado, per ragioni anagrafiche, familiari o personali di raggiungere autonomamente le destinazioni deputate alla fruizione dei servizi essenziali sopra specificati.
4. Il Trasporto Sociale si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il rientro al proprio domicilio.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono essere accreditati alla fruizione del servizio, secondo i termini e le modalità disciplinate al successivo art. 6, i cittadini residenti nel Comune di Cecima che:

1. siano utenti del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ovvero del servizio di assistenza domiciliare ai disabili;

2. abbiano compiuto i settantacinque anni di età, e/o si trovino in una situazione di impellente bisogno, essendo privi, anche solo temporaneamente, di una rete familiare in grado di supportarli.
3. Ai sensi della vigente legislazione possono inoltre fruire del servizio i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Trasporto Sociale verrà effettuato in regime di convenzione con la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.
2. I rapporti economici e giuridici tra il Comune di CECIMA e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, derivanti dalla gestione del servizio di trasporto sociale, saranno regolati dal testo della convenzione e dagli atti ad essa conseguenti.
3. Nel caso in cui l'erogazione del servizio non fosse garantita secondo la modalità di cui al comma 1, rimane nella facoltà dell'Amministrazione di provvedere direttamente o per mezzo delle altre forme di gestione dei servizi consentite dalla legge.

ART.6 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO - ACCREDITAMENTO

1. Al fine di accedere al servizio di Trasporto Sociale i cittadini interessati devono ottenere l'accreditamento da parte del Comune di CECIMA. L'accreditamento degli utenti viene disposto dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, d'ufficio o su richiesta degli interessati, in accordo con le disposizioni relative all'individuazione delle categorie d'utenza di cui all'art. 4 del presente regolamento, che ne costituiscono i requisiti.
2. Gli interessati possono formulare istanza di accreditamento presentando al Comune di CECIMA giorni e orari di apertura al pubblico dell'Ufficio protocollo, l'apposito modulo di richiesta, allegato al presente regolamento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato da certificazione ISEE del proprio nucleo familiare relativa all'ultimo anno d'imposta.
3. Il Comune è tenuto ad esaminare la richiesta e a dare comunicazione all'interessato circa l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

4. Il Comune è altresì tenuto a predisporre e ad aggiornare annualmente un elenco degli utenti accreditati.
5. In casi di particolare necessità ed urgenza il Comune può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, l'ammissione al Trasporto Sociale di utenti privi di accreditamento, rimandando ad un momento immediatamente successivo al termine dell'emergenza la verifica del possesso, da parte degli stessi, dei requisiti richiesti ed il conseguente, eventuale loro inserimento nell'elenco degli utenti accreditati.
6. Una volta conseguito, l'accreditamento rimane valido fino al trasferimento in altro comune, ovvero fino a revoca, che viene disposta dal Responsabile del Servizio a seguito di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nel caso in cui si accerti che l'utente abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero abbia superato il limite di reddito che dà diritto alla fruizione del servizio.

ART. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO – PRENOTAZIONE

1. La richiesta di accesso al servizio, salvo i casi di urgenza, deve pervenire all'ufficio preposto al coordinamento del servizio con almeno 7 giorni di anticipo sulla data prevista per il primo trasporto, al fine di consentire l'adeguata programmazione del servizio.
2. La richiesta di prenotazione può avvenire anche tramite chiamata telefonica. In quest'ultimo caso la compilazione del modulo avviene a cura del competente ufficio.
3. Una volta acquisita la richiesta, l'ufficio di coordinamento provvede a trasmetterla tempestivamente all'erogatore del servizio e per conoscenza al comune di pertinenza e la inserisce nell'apposito Piano dei Trasporti Sociali e comunica al richiedente, entro 48 ore dalla ricezione, la presa in carico della richiesta, ovvero l'inabilità ad evaderla.
4. Nel caso in cui le richieste di prenotazione eccedessero le possibilità materiali di evasione delle stesse, verrà data priorità ai servizi richiesti da utenti accreditati che soddisfino il maggior numero di criteri di precedenza, così come specificati al successivo articolo 10.
5. Nel caso in cui non fosse possibile garantire nei termini richiesti, con gli operatori ed i mezzi a disposizione, l'evasione della prenotazione, l'ufficio di coordinamento provvederà a concordare con l'interessato il rinvio del servizio ovvero, in caso di improrogabilità, eventuali modalità alternative di soddisfazione della domanda, tra cui la segnalazione del nominativo alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

6. Nei casi di urgenza particolare ed eccezionale, che deve essere dichiarata e motivata nell'apposita modulistica, il Comune garantisce il completamento dell'istruttoria nei tempi utili per l'eventuale erogazione del servizio.

ART. 8 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune garantisce l'effettuazione dei trasporti dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 18.00.
2. In casi di particolari necessità, verificate dal responsabile dell'ufficio, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi, o in orari diversi.
3. Il servizio viene in ogni caso organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e del Comune.
4. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate alla struttura di coordinamento entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato. Salvo casi di disdette per eventi non prevedibili (quali improvvisi ricoveri od altro), qualora non venga rispettato il preavviso entro i suddetti termini, verrà applicata una penale, quantificata con atto della Giunta Comunale.

ART. 9 - CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO : TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il servizio di Trasporto Sociale viene erogato gratuitamente ai richiedenti che, all'atto dell'accreditamento, abbiano prodotto un indicatore ISEE inferiore od uguale al limite previsto per l'inserimento nella fascia di esenzione. Periodicamente la Giunta Comunale definisce lo scaglione di reddito, espresso nei termini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, all'interno del quale è prevista l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio.
2. A coloro che abbiano prodotto un indicatore ISEE superiore al limite di esenzione viene invece richiesta una compartecipazione economica al costo del servizio, proporzionale allo scaglione di reddito di appartenenza. Periodicamente la Giunta Comunale determina gli scaglioni o le fasce d'utenza in cui inserire gli utenti accreditati, sulla base delle variazioni subite dagli indici di costo della vita.
3. Per i servizi di trasporto sociale che si esauriscano all'interno del territorio comunale viene applicata una tariffa fissa, quantificata periodicamente con atto della Giunta Comunale.

4. Per i servizi di trasporto contenuti entro un tragitto di 40 (quaranta) km, comprensivi di andata e ritorno, si applica una tariffa differenziata unicamente in base allo scaglione di reddito di appartenenza del richiedente.
5. Per i servizi di trasporto che contemplino un tragitto più lungo si applica, oltre alla tariffa fissa, una tariffa variabile che tenga conto dei chilometri percorsi e degli scaglioni di reddito di appartenenza dei richiedenti.
6. Il calcolo del chilometraggio avviene dal momento del prelievamento del richiedente presso il proprio domicilio, fino all'arrivo a destinazione. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.
7. Per richieste di trasporto che comportino un tragitto di oltre 200 Km., verrà effettuata una valutazione di ammissibilità che terrà conto dei limiti di risorse umane e di mezzi a disposizione.
8. La Giunta Comunale può altresì prevedere un tetto di reddito, espresso in termini di indicatore ISEE, al di sopra del quale il richiedente viene escluso dal servizio, in quanto possiede le capacità economiche per reperire autonomamente soluzioni alternative.
9. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.
10. Il Comune, su segnalazione del responsabile del procedimento, in caso di reiterate morosità nel pagamento della quota di contribuzione, perduranti anche in seguito a solleciti scritti già operati nei confronti dei cittadini inadempienti, provvede alla sospensione prima ed alla revoca poi del servizio loro concesso, nonché al recupero del credito ai sensi di legge.
11. Il Comune si impegna a trasferire annualmente alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese una parte degli importi introitati a titolo di compartecipazione al costo del servizio, nelle proporzioni e secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 5.

ART. 10 - CRITERI DI PRECEDENZA

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità di servizi materialmente effettuabili, il responsabile del servizio di coordinamento dovrà procedere a richiedere l'attivazione dei servizi in base alle seguenti priorità:

- incidenza del trasporto sul mantenimento del benessere psicofisico del soggetto richiedente;
 - grado di difficoltà da parte del richiedente nel reperire il servizio presso la propria rete familiare;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - godimento di un reddito inferiore.
2. Qualora il piano dei trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura del Comune segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato presenti sul territorio.
 3. In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo specificamente dedicato ai trasporti sanitari.
 4. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza durante il trasporto.

ART.11 – VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'Amministrazione Comunale procede, almeno una volta ogni tre anni, alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati dagli interessati e, qualora appuri che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, provvede immediatamente alla revoca dello stesso.
2. Nella stessa sede il Comune procede all'aggiornamento dell'elenco degli utenti accreditati, rideterminando ovvero confermando, previa produzione di nuova attestazione ISEE, la fascia di appartenenza degli stessi.
3. In caso di dichiarazioni mendaci in sede di richiesta di accreditamento, si procederà ai sensi di legge.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'ente, azienda, associazione che fornisce il servizio.

ART. 13 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 14 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di CECIMA.